

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 18 DEL 26/04/2017

OGGETTO:

**ADESIONE ALL'UFFICIO SISMICA DELLA UNIONE MONTANA VAL PARMA -
APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

L'anno DUEMILADICIASSETTE addì VENTISEI del mese di APRILE alle ore 21:10 nella Sala delle Adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione Straordinaria – seduta Pubblica di prima convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

| <u>Cognome e Nome</u> | <u>Qualifica</u> | <u>Presenza</u> |
|-----------------------|------------------|-----------------|
| Cervi Paolo | Presidente | P |
| Lasagni Marisa | Consigliere | P |
| Ruozzi Angelo | Consigliere | A |
| Lasagni Lionello | Consigliere | P |
| Zanoni Mirco | Consigliere | A |
| Mora Angela | Consigliere | P |
| Saccani Cinzia | Consigliere | P |
| Brugnoli Cesare | Consigliere | P |

| | |
|-------------|------------|
| Presenti: 6 | Assenti: 2 |
|-------------|------------|

Sono altresì presenti gli Assessori esterni ARATA LUIGI

Con l'assistenza del Segretario Comunale D.ssa Anna Maria Pelosi.

Il Sig. Paolo Cervill Sindaco assume la Presidenza e constatato per appello nominale la presenza del numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto su indicato.

Vengono designati a fungere da scrutatori i Sigg. LASAGNI LIONELLO, SACCANI CINZIA

C.C. N. 18 DEL 26.04.2017

Entra il Consigliere Brugnoli

Presenti n.6 Consiglieri.

Omissis

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- le funzioni in materia sismica sono attribuite in capo ai Comuni ai sensi *dell'art. 3 Attribuzioni di funzioni della Legge regionale 30 ottobre 2008 – n 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”*, avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali;
- il comma 2 del citato *art. 3 Attribuzioni di funzioni*, prevede che le funzioni possano altresì essere esercitate in modo autonomo in forma singola o associata;
- il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4 dell'art. 3 della citata *Legge regionale 30 ottobre 2008 – n 19*, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, dovevano adottare e trasmettere alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della legge stessa, indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali da assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza dei progetti alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale con una struttura composta da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- il Comune di Campegine, per le competenze in materia di valutazione dei progetti soggetti alla Legge Regionale n.19/2008 si è avvalso fino alla data odierna della struttura tecnica regionale e precisamente del Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, sede di Reggio Emilia;
- a seguito della *Legge Regionale n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”*, la *DGR n. 622 del 28/04/2016* ha soppresso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, ed ha contestualmente istituito il Servizio Area Affluenti Po, incardinato presso l'Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
- la stessa Regione ha sollecitato i Comuni che ancora non si sono organizzati in modo autonomo o associandosi a strutture esistenti, a provvedere per rendersi autonomi per le competenze in materia di valutazione dei progetti oggetto del *Titolo IV - Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico - della Legge Regionale n.19/2008*;

Considerato che:

- il Comune di Campegine non ha un numero di pratiche tali da giustificare la istituzione di un ufficio autonomo di valutazione dei progetti sottoposti alle verifiche di cui al citato *Titolo IV - Vigilanza su opere e costruzioni per la riduzione del rischio sismico - della Legge Regionale n.19/2008*;
- il Comune di Campegine ha pertanto chiesto di potere aderire alle strutture già operative presso i comuni di Reggio Emilia e di Parma, ma in entrambi i casi il riscontro è stato negativo;

Dato atto che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi possono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- l'Unione Montana Appennino Parma est ha deliberato, ai sensi *dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19 del 2008*, con delibera di Consiglio dell'Unione n. 1/2010, di esercitare nell'ambito della forma associata le funzioni in materia sismica d'ora innanzi per brevità definito come "Ufficio sismica";
- l'Ufficio sismica della Unione Montana Appennino Parma est è stato validato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1852, come successivamente integrata, recante l'elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
- il Comune di Campegine ha chiesto alla Unione Montana Appennino Parma est di potere aderire all'Ufficio sismica ottenendo in tal senso un riscontro positivo;
- il dirigente dell'Area Assetto del territorio ha provveduto a concordare con il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Unico dell'Unione Montana Appennino Parma Est, lo schema di convenzione per l'adesione del Comune di Campegine al citato Ufficio sismica;

Ritenuto, per le motivazioni riportate in premessa, opportuno aderire all'Ufficio sismica della Unione Montana Appennino Parma est nei modi previsti nello schema di convenzione che si allega alla presente come parte integrante;

Acquisiti i pareri favorevoli in merito alla regolarità tecnica e contabile, rilasciati, rispettivamente, dal responsabile del settore competente e dal responsabile del settore programmazione e gestione risorse, ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 18/8/2000, n. 267, così come sostituito dall'art. 3, comma 1, del DL 174/2012;

Con voti unanimi e favorevoli legalmente espressi;

DELIBERA

1. **di approvare** l'allegato schema di convenzione per la adesione all'Ufficio sismica già operante presso l'Unione l' Unione Montana Appennino Parma est con sede in Piazza Ferrari 5, in Langhirano (PR);
2. **di demandare** al dirigente dell'Ufficio Tecnico Associato l'adozione degli atti conseguenti per procedere poi alla stipula della stessa convenzione;
3. **di dare atto** che i costi per l'adesione all'Ufficio sismica trovano copertura nelle entrate per oneri dovuti in sede di presentazione delle pratiche edilizie soggette ai controlli di cui alla citata convenzione;
4. **di dichiarare**, con separata ed unanime votazione, il presente atto **immediatamente eseguibile**, ai sensi dell'art. 134, comma 4[^], del D. Lgs. n. 267/2000.

ALLEGATO ALLA C.C. N. 18 DEL 26.04.2017

CONVENZIONE TRA L'UNIONE MONTANA APPENNINO PARMA EST E IL COMUNE DI CAMPEGINE PER IL SERVIZIO DI VERIFICA E CONTROLLO DELL'ATTIVITA' EDILIZIA IN MATERIA SISMICA, IN ATTUAZIONE DELL'ART.3 L.R. 31/10/08 N 19.

L'anno duemiladiciassette, il giorno del mese di, presso la sede della Comunità Montana Unione Comuni Parma Est, in Piazza Ferrari 5, in Langhirano (PR),

tra

1. Giampiero Bacchieri Cortesi, nato a Orbetello il 17/05/1969, il quale interviene nel presente atto nella qualità di Responsabile dell'Ufficio Tecnico Unico dell'Unione Montana Appennino Parma Est, in nome, per conto e nell'interesse della quale agisce in forza della delibera di giunta dell'unione n. 77 del 23/12/2017 e atto di nomina del direttore generale con provvedimento del 30/12/2017;
2. Stefano Ubaldi, nato a Lesignano de' Bagni (PR) il 21/06/1954, il quale interviene nel presente atto in qualità di dirigente dell'Ufficio tecnico associato tra i Comuni di Sant'Ilario d'Enza e Campegine, e interviene nel presente atto in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Campegine in forza del decreto del Sindaco n. del di attribuzione delle posizioni organizzative;

Premesso che:

- ai sensi dell'art. 30 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali, di cui al D.Lgs. 18.8.2000 n. 267, i Comuni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, possono stipulare fra loro apposite convenzioni, nelle quali vengono stabiliti i fini, la durata, le forme di consultazione degli enti contraenti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;
- al fine di svolgere con efficacia il ruolo affidato dalla legge ai Comuni, gli stessi intendono utilizzare tutti gli strumenti di funzionamento, coordinamento e controllo in materia di edilizia privata previsti dalla normativa vigente;
- in proposito l'art. 3 della Legge Regionale n.19/2008 prevede quanto segue:
 - le funzioni in materia sismica, sono attribuite in capo ai Comuni, che le esercitano avvalendosi stabilmente delle strutture tecniche regionali, fatto salvo quanto disposto dal comma 2;
 - il suddetto comma 2 stabilisce che i Comuni che, nell'osservanza degli standard minimi, di cui al comma 4, intendano esercitare direttamente le funzioni in materia sismica, in forma singola o associata, adottano e trasmettono alla Regione apposito atto, entro il termine perentorio di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge (12/02/2009), indicando i provvedimenti di riordino territoriale e le misure organizzative e funzionali che decidono di assumere, tra cui la costituzione di un'apposita struttura tecnica di elevata competenza e professionalità, per la verifica della rispondenza del progetto alle norme tecniche e alle condizioni di pericolosità locale; tale team di lavoro deve essere composto da almeno una figura tecnico-amministrativa e una figura con laurea magistrale in ingegneria civile o equipollente;
- l'Unione Montana Appennino Parma est ha deliberato, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge regionale n. 19 del 2008, con delibera di Consiglio dell'Unione n. 1/2010 di esercitare nell'ambito della forma associata le funzioni in materia sismica d'ora innanzi per brevità definito come "Ufficio sismica";
- l'Ufficio sismica della Unione Montana Appennino Parma est è stato validato dalla Regione Emilia Romagna con D.G.R. 16 novembre 2009 n. 1852, come successivamente integrata,

- recante l'elenco dei comuni che esercitano autonomamente le funzioni in materia sismica e l'elenco di quelli che le esercitano avvalendosi delle strutture tecniche regionali;
- a seguito della LR n. 13 del 30/07/2015 “Riforma del sistema di governo locale e disposizioni sulla città metropolitana di Bologna, province, comuni e loro unioni”, la DGR n. 622 del 28/04/2016 ha soppresso il Servizio Tecnico dei Bacini degli affluenti del Po, ed ha contestualmente istituito il Servizio Area Affluenti Po, incardinato presso l’Agenzia Regionale per la sicurezza territoriale e la Protezione Civile;
 - il Comune di Campegine ha chiesto alla Unione Montana Appennino Parma est di potere aderire all’Ufficio sismica e a seguito del positivo riscontro ha approvato, con delibera di Consiglio Comunale di Campegine n. ... del, lo schema di convenzione che ora si sottoscrive;

Tutto ciò premesso, si conviene quanto segue:

ART. 1

Oggetto

1. Oggetto della presente convenzione è l’assolvimento, in modo coordinato nel territorio del comune di Campegine, di seguito indicato “Comune”, delle funzioni in materia sismica, da svolgere in forma associata con l’Unione Montana Appennino Parma Est, di seguito “Unione”, dotata di un’apposita struttura tecnica ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia sopra richiamate.

ART. 2

Struttura tecnica

1. Presso l’Unione Montana Appennino Parma Est è istituita una struttura tecnica a valenza intercomunale che si occupa di garantire la costante adeguatezza delle attrezzature e degli strumenti d’intervento e delle relative metodologie applicative per l’assolvimento delle funzioni previste dalla L.R. 30 ottobre 2008 n. 19 “Norme per la riduzione del rischio sismico”;
2. All’Unione, spetta altresì stabilire, in concorso con i comuni aderenti al Servizio di cui al precedente punto, le modalità di svolgimento delle procedure, il regolare rispetto dei termini, l’organizzazione dei flussi relativi alle pratiche dai comuni stessi e dei relativi scambi amministrativi e tecnici, anche attivando opportune forme di comunicazione coinvolgenti il Gruppo dei Tecnici specificamente dedicati al compito nelle rispettive sedi comunali;
3. Nulla è innovato invece rispetto alle competenze dei comuni per quanto riguarda le competenze in materia edilizia ed in particolare nelle procedure dallo stesso definite per il ricevimento, il deposito e l’istruttoria delle pratiche edilizie, fatto salvo quanto attinente l’autorizzazione sismica ai sensi dell’Art.11 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 e successive modifiche ed integrazioni, nonché i progetti degli interventi soggetti a deposito ex art 13 della Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19 e sorteggiati per il controllo della osservanza delle norme tecniche per le costruzioni;
4. L’Ufficio sismica dell’Unione provvederà alla istruttoria tecnica per la verifica osservanza delle norme tecniche per le costruzioni per i progetti di cui al punto precedente: pratiche ex art 13 sorteggiate dal responsabile del procedimento del Comune di Campegine e pratiche ex art 11 della citata LR 19/2008. L’istruttoria avverrà nel rispetto di quanto previsto all’art 12 della già citata Legge Regionale 30 ottobre 2008 n. 19;
5. Il responsabile del procedimento del Comune provvederanno alla firma del relativo provvedimento finale di autorizzazione sismica sulla base dei pareri risultanti dalle istruttorie tecniche svolte dall’Ufficio sismica dell’Unione;

6. Il deposito del progetto esecutivo riguardante le strutture, di cui al precedente punto 4, avverrà presso lo SUAP dei comuni che provvederanno, quando previsto, a trasmetterlo all'Ufficio sismica dell'Unione con le modalità e tempi concordati.

ART. 3

Rapporti finanziari e rimborso per le spese istruttorie

1. L'onere per l'utilizzo della struttura tecnica in materia sismica è suddiviso in una parte fissa annuale, concordata in € 2.500,00 per ciascun comune aderente, ed in una variabile costituita dal rimborso delle spese di istruttoria relative alle pratiche di autorizzazione e di controllo a campione delle pratiche sorteggiate, da liquidarsi in unica soluzione entro la fine dell'anno di competenza.
2. L'ammontare delle somme dovute all'Unione, ai sensi dell'art. 20 della L.R. 19/2008, a titolo di rimborso forfettario delle spese di istruttoria per lo svolgimento delle attività istruttorie da parte della struttura tecnica (verifiche, controlli), è determinato con apposito atto della Giunta Regionale, con riferimento alle tipologie di intervento ivi precisate e distinguendosi tra pratiche soggette ad autorizzazione sismica e pratiche soggette a deposito ma sorteggiate per la verifica dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni.
3. I rimborsi forfettari previsti all'art. 20 della LR 19/2008 saranno versati sul conto corrente del Tesoriere dei comuni, che provvederanno poi a trasferire all'Unione Montana Appennino Parma Est, mediante versamento sul conto corrente postale intestato alla stessa Unione, le somme relative ai rimborsi delle pratiche istruite dall'Ufficio sismica.
4. L'avvenuto versamento del rimborso forfettario è accertato, da parte del Comune competente, nell'ambito della verifica di completezza e regolarità della documentazione di cui all'art. 12, comma 3, e all'art. 13, comma 3, della L.R. 19/2008.
5. Ad esito dell'istruttoria, la struttura tecnica competente verifica la corrispondenza tra l'intervento prospettato e l'importo del rimborso stabilito, comprensivo dell'eventuale maggiorazione dovuta, richiedendo, ove necessario, la regolarizzazione o l'integrazione del pagamento.

ART. 4

Procedure

1. Dalla data di stipula della presente convenzione il Comune attiva i flussi all'Unione delle pratiche sottoposte ad autorizzazione nel rispetto delle norme relative al rischio sismico. L'Unione ed il Comune si attengono alle procedure indicate dalla L.R. 19/2008, a circolari, regolamenti e direttive regionali ed alle procedure operative redatte ed approvate dall'Unione. L'approvazione di dette procedure avviene in accordo con i Comuni aderenti all'Ufficio sismica dell'Unione, attraverso la convocazione da parte della stessa Unione di appositi tavoli tecnici.

ART. 5

Risorse

1. Secondo le modalità indicate al precedente art.4, i rimborsi sono destinati alla copertura delle spese per il personale e per la sua formazione, per l'allestimento e l'uso dei locali, la dotazione dei programmi informatici e relativa assistenza tecnica e per tutto quanto complessivamente attenga all'adeguamento e il funzionamento della struttura tecnica di cui all'art.2.
2. Eventuali contributi regionali o di altri enti pubblici o privati inerenti lo svolgimento dei compiti di cui alla presente Convenzione sono ugualmente riscossi dall'Unione e come sopra parimenti destinati.

ART.6
Organo di garanzia

1. Il buon andamento e la regolare applicazione dei patti contenuti nella presente Convenzione sono attribuiti alla competenza degli organi tecnici dei comuni e dell'Unione.

ART.7
Durata

1. La presente convenzione, sottoposta all'approvazione dei rispettivi organi, ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e terminerà il 31/12/2017: la stessa potrà essere rinnovata o anticipatamente risolta su espressa volontà delle parti da esprimersi formalmente entro tre mesi prima della scadenza.
2. Le parti, in accordo tra loro, possono altresì apportare modifiche ai patti convenzionali sottoscritti anche in corso di validità del presente atto.

ART.8
Recesso

1. La volontà di recesso deve essere espressa formalmente con anticipo di 3 mesi.
2. Il recesso non dà luogo a rimborsi al recedente.

ART.9
Controversie

1. Ogni controversia derivante dall'interpretazione o dall'esercizio della presente convenzione viene rimessa ai sensi di legge alle determinazioni del Giudice del Tribunale di Parma.

ART. 10
Trattamento fiscale

1. Il presente atto redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è esente dall'imposta di bollo a termini dell'Art. 16 - tab. B - D.P.R. 26/10/1992 n. 642

Letto, approvato e sottoscritto.

Langhirano, li _____

Letto, confermato e sottoscritto a norma di legge

Il Il Sindaco
Paolo Cervi

Il Segretario Comunale
D.ssa Anna Maria Pelosi



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 15/03/2017

**OGGETTO: ADESIONE ALL'UFFICIO SISMICA DELLA UNIONE MONTANA VAL
PARMA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

Si esprime Parere Favorevole di regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18
Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Motivazioni/Annotazioni:

Campegine lì, 15/03/2017

Responsabile

**III SETTORE: ASSETTO
TERRITORIALE-AMBIENTE-
PATRIMONIO**

UBALDI STEFANO / ArubaPEC S.p.A.



Comune di Campegine

Provincia di Reggio nell'Emilia

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 8 DEL 15/03/2017

**OGGETTO: ADESIONE ALL'UFFICIO SISMICA DELLA UNIONE MONTANA VAL
PARMA - APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE**

Si esprime Parere Favorevole di regolarità contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1 del D.Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267, così come modificato dall'art. 3, comma 1, lett. B) del D.L. 174/2012

Annotazioni:

Campegine lì, 15/03/2017

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FINANZIARIO**

FAVA GERMANA / Postecom S.p.A.

COMUNE DI CAMPEGINE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che la deliberazione n. 18 del 26/04/2017 è stata pubblicata in data odierna all'Albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dall'art. 124, 1° comma, D. Lgs. N. 267 del 18.08.2000.

Campegine, li 17/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n.267/2000.

Campegine, li 26/04/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, è affissa all'albo pretorio on-line del Comune di Campegine per la pubblicazione dal 17/05/2017 al 01/06/2017 è divenuta ESECUTIVA il 26/04/2017 ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. 18-08-00 n.267.

Campegine, li 17/05/2017

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA / Postecom

S.p.A.